

**COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N.9**

**OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

L'anno duemilasette addì 20 del mese di dicembre alle ore ventuno nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta straordinaria urgente di 1<sup>a</sup> convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	ARRIGONE Stefano	si	
2	STRINGA Maurizio	si	
3	OPPIZZI Domenico	si	
4	CUTAIA Barbara		si
5	ROMANI Fabio		si
6	MARCHESOTTI Roberto	si	
7	RICCI Giancarlo	si	
8	CALZAVARA Franco	si	
9	MORGAVI Piera Adele	si	
10	MARCHESOTTI Franco		si
11	BROCCHETTI Biagio		si
12	CHIESA Gian Luca	si	
13	CEBRELLI Fabrizio	si	
	<b>Totali</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Cosentino Maria la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Arrigone Stefano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche prevedono che i comuni possano, con approvazione di apposito regolamento, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F.;

RILEVATO che la normativa istitutiva del tributo di cui trattasi stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la nuova stesura della norma concede la possibilità ai comuni di portare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento senza ulteriori vincoli;

RILEVATO che il Comune di CASTELLAR GUIDOBONO non ha mai provveduto ad istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RITENUTO opportuno provvedere all'introduzione di detta addizionale per assicurare il relativo pareggio di bilancio a seguito della costante riduzione dei trasferimenti erariali

RAVVISATA la necessità di adottare un'aliquota per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pari alla misura dello 0,40% per cento,

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che: "i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002...";

RILEVATO che è pertanto necessario provvedere all'approvazione anche del regolamento indicato dalla norma sopra riportata;

VISTA la bozza di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che va a disciplinare il tributo di cui trattasi e che si allega alla presente deliberazione, sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale

Sentito il Consigliere di minoranza sig. Chiesa Gian Luca il quale suggerisce di introdurre delle correzioni al testo regolamentare così come meglio specificato nella nota qui allegata sotto la lettera B;

Sentito il Sindaco il quale ripropone l'approvazione del testo originario così come depositato;  
Dopo ampia discussione in merito.

**delibera**

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2007 nella misura del 0,40% per cento;

ALLEGATO 4 A'  
DELIBERA C.C.  
NG del 20/12/07

**COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE  
PERSONE FISICHE**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

**Art. 2**

**Potestà regolamentare**

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

**Art. 3**

**Deliberazione dell'aliquota**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

**Art. 4**

**Esenzioni**

1. I criteri per la determinazione di esenzioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. *(2. L'imposta non è dovuta per redditi complessivi fino a 7.500 euro/anno.)*

## **TITOLO II GESTIONE DELL' ENTRATA**

### **Art. 5 Responsabile dell'entrata<sup>(1)</sup>**

1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
- c) Il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
- d) I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/00, entro i dieci successivi all'accertamento medesimo.

### **Art. 6 Attività di controllo e accertamento<sup>(2)</sup>**

1. Il responsabile dell'entrata relativa all'applicazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., deve provvedere all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale in base alle comunicazioni del Ministero dell'Interno, come disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale vengono adottate le disposizioni dettate dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
3. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.
4. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio preposto può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e fornire risposte a questionari.

### **Art. 7 Poteri ispettivi**

1. Per lo svolgimento dell'attività illustrata all'articolo precedente, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.
2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione, anche fiscale, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

### **Art. 8 Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione,

semplificazione, trasparenza e pubblicità.

2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

(1) La normativa vigente non prevede questo obbligo ma può essere opportuno nominare un responsabile.

(2) L'attività di controllo dovrà essere concordata con l'Agenzia delle Entrate.

### **TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI**

#### **Art. 9 Modalità di versamento**

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

#### **Art. 10 Dilazioni di pagamento<sup>(1)</sup>**

1. Per debiti relativi all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, concordate con l'Agenzia delle Entrate<sup>(2)</sup>

2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dal precedente comma, è sottoposto alle condizioni e limiti previsti dal vigente regolamento in materia di entrate comunali a cui si rinvia.

3. Per la rateazione devono essere applicati gli interessi di dilazione.

#### **Art. 11 Rimborsi**

1. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal responsabile designato per la gestione dell'entrata, su istanza del contribuente, oppure d'ufficio, qualora sia stato direttamente riscontrato.

2. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge che disciplina i rimborsi relativi all'I.R.P.E.F..

3. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla copia delle ricevute di versamento e della necessaria documentazione che consente all'ufficio di pervenire all'attivazione del provvedimento.

4. In caso di diniego il responsabile dell'entrata deve comunicare il relativo provvedimento.

#### **Art. 12 Rimborsi di modica entità<sup>(3)</sup>**

1. Per l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. sono fissati gli importi di modica entità fino ai quali il contribuente non è tenuto al versamento, né il competente ufficio provvede ad effettuare il rimborso.

2. Il versamento non è dovuto, né il competente ufficio dà corso al rimborso, quando l'importo risulta pari od inferiore ad euro 12,00.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 13**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore a seguito pubblicazione come per legge.

**UNIONE CASTELLARESE**  
**Gruppo Consigliare**  
**Comune di Castellar Guidobono (AL)**

Consiglieri Comunali  
Gian Luca Chiesa  
Fabrizio Cebrelli

ALLEGATO "B"  
DELIBERA CC N.9  
del 20/12/2007

C.A. Sig. Sindaco  
C.A. Consiglieri Comunali

Castellar Guidobono, 20.12.2007

Oggetto: proposta emendamento.

In merito al secondo punto dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale del 20.12.2007, "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", a nome del gruppo Unione Castellarese, si avanzano le seguenti proposte di emendamento del regolamento proposto dalla Giunta:


Titolo I – articolo 4 – comma 2. innalzamento del reddito esente da Euro 7.500,00 annue, a Euro 12.000,00 annue;

Titolo II – articolo 8 – comma 2. eliminazione del periodo "e l'ufficio per le relazioni con il pubblico".


Inoltre, in merito alla proposta di delibera di attuazione del regolamento, si propone di adottare l'aliquota dello 0,2% anziché lo 0,4% proposto, salvo che la situazione economica finanziaria del Comune, sia tale da necessitare questo ulteriore aumento della pressione fiscale.

Buone Feste,

**Gian Luca Chiesa**



**Fabrizio Cebrelli**



- di approvare il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2008;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- a) responsabile servizio interessato,
- b) responsabile contabile

Con nr.7 voti favorevoli, nr.0 voti contrari nr.2voti astenuti( sigg.Chiesa G.L. e Cebrelli F.);

### DELIBERA

- di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
- di dichiarare tale atto deliberativo immediatamente eseguibile stante l'urgenza a provvedere




Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso All'albo pretorio di questo Comune il giorno 21.12.2007 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li 21.12.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva dal giorno \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE